



COMUNE DI CASTEL SANT'ANGELO

Provincia di Rieti

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 9 DEL 27-03-2019

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2019 DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **ventisette** del mese di marzo, alle ore **17:42**, nella sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco pro-tempore, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

N.	NOME	CARICA	PRESENZA
1.	TADDEI LUIGI	SINDACO	PRESENTE
2.	PIRRI SANDRO	VICE SINDACO	PRESENTE
3.	PACITTI GIANLUCA	CONSIGLIERE	PRESENTE
4.	TARQUINI GIULIANO	CONSIGLIERE	PRESENTE
5.	BOCCACCI MASSIMO	CONSIGLIERE	PRESENTE
6.	SAULLI MAURO	CONSIGLIERE	PRESENTE
7.	GIOVINALE EMANUELE	CONSIGLIERE	ASSENTE
8.	LUCARELLI MAURO	CONSIGLIERE	PRESENTE
9.	CORONETTA EMANUELE	CONSIGLIERE	ASSENTE
10.	MITTARELLI ANDREA	CONSIGLIERE	ASSENTE
11.	DIONISI EMIDIO	CONSIGLIERE	PRESENTE
12.	IACHETTINI STEFANIA	ASSESSORE ESTERNO	PRESENTE

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE RAFFAELA SILVESTRINI.

Il Sig. Luigi Luigi, nella sua qualità di SINDACO, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento all'ordine del giorno.

COMUNE DI CASTEL SANT'ANGELO

Provincia di Rieti

Cron. 195

Pubblicato dal 07-05-2019

Al 22-05-2019 per giorni 15

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to VALLOCCHIA LUCIANA

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con la legge 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità per l'anno 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC);

CONSIDERATO CHE:

- Con deliberazione del Consiglio Comunale n° 23 del 09/09/2014 è stato approvato il regolamento comunale che disciplina le diverse componenti della I.U.C. tra le quali la componente TARI;
- Con deliberazione del Consiglio Comunale n° del 17 del 29/04/2016 sono state approvate modifiche al regolamento comunale che disciplina le diverse componenti della I.U.C. approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 09/09/2014;

CONSIDERATO CHE il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche;

CONSIDERATO altresì che i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono individuati facendo riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999 n. 158 e definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi che ne determina i costi operativi di gestione (CG) e i costi comuni (CC) nonché i costi d'uso del capitale (CK);

VISTI l'allegato A) Tariffe domestiche e Tariffe non domestiche, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

PRESO ATTO CHE:

- *La legge 145 del 30 dicembre 2018 (legge di bilancio 2019) all'articolo 1, comma 1093, prevede che in attesa della revisione del DPR 158/1999 viene estesa anche al 2019 la possibilità per i Comuni di adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 dello stesso DPR, in misura inferiore ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento. La facoltà, in vigore da alcuni anni, è volta a semplificare l'individuazione dei coefficienti di graduazione delle tariffe Tari, evitando altresì cambiamenti troppo marcati del prelievo su talune categorie;*
- La TARI pertanto deve essere applicata e riscossa dal Comune, al pari delle altre componenti tributarie che costituiscono l'imposta unica comunale (IUC) e quindi introitata nel proprio bilancio, fermo restando la sua destinazione a copertura dei costi derivanti dall'espletamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
- Le tariffe della TARI, come detto, sono determinate sulla base di quanto sancito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999 e dall'apposito regolamento comunale;

- La tariffa è composta da una quota fissa legata alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità degli oneri di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi.
- Le tariffe si dividono in “domestiche” per le quali, accanto alla superficie imponibile dell’abitazione, viene considerato anche il numero dei componenti del nucleo familiare e “non domestiche”;
- Per il calcolo delle tariffe delle utenze domestiche, sulla base di quanto previsto del Regolamento comunale per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC) nella parte riferita alla tassa sui rifiuti (TARI), nel calcolo delle tariffe della quota fissa si è tenuto conto del numero dei componenti i nuclei familiari, scaglionato da 1 a 6 e dei relativi coefficienti, delle superfici da assoggettare a tariffa al netto delle riduzioni e esenzioni previste.

DATO ATTO che:

- il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche;
- l’art. 1, comma 683 del della L. n. 147/2013 e s.m.i. prevede che il Consiglio Comunale approvi, entro il termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale;

VISTO l’allegato A) Tariffe domestiche e tariffe non domestiche, allegato alla presente deliberazione, a formarne parte integrante e sostanziale;

VISTO l’art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 267/2000;

VISTO Il decreto del Ministro dell’Interno 25 gennaio 2019 sulla Gazzetta ufficiale, Serie generale, n. 28 del 2 febbraio 2019 ha differito al 31 marzo 2019 la scadenza di approvazione dei bilanci degli enti locali per l’esercizio 2019-2021;

RICHIAMATO il regolamento che prevede che il versamento deve essere effettuato in n. 3 rate e ritenuto di dover stabilire, per l’anno 2019 il versamento in 3 rate scadenti rispettivamente il 31 agosto 2019, il 31 ottobre 2019 e 31 dicembre 2019;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione i pareri ai sensi dell’articolo 49 del D.LGS 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n° 267;

VISTO lo Statuto dell’Ente;

VISTO il Regolamento di contabilità dell’Ente;

Con votazione espressa per alzata di mano e con con voti favorevoli n. 8 Contrari n. 0 Astenuti n. 0 espressi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) Di approvare per l'esercizio 2019, le tariffe domestiche e non domestiche di cui all'allegato A), allegate alla seguente deliberazione, a formarne parte integrante e sostanziale;
- 2) Di stabilire, esclusivamente per l'anno 2019 il versamento in 3 rate scadenti rispettivamente il 31 agosto 2019, al 31 ottobre 2019 e 31 dicembre 2019;
- 4) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- 5) Di dichiarare altresì con separata votazione palese espressa con voti favorevoli unanimi la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Decreto Leg.vo 18/08/2000, n. 267 stante l'urgenza di provvedere in merito.

PARERI OBBLIGATORI

*espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147-bis, comma 1, del T.U.O.EE.LL.,
approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.*

PROPOSTA DELIBERATIVA ad oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2019 DELLA
TASSA SUI RIFIUTI (TARI).

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Verificata la regolarità e la correttezza amministrativa della proposta di deliberazione di cui
all'oggetto, si esprime parere **FAVOREVOLE**

Castel Sant' Angelo Lì 05-03-2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Arch. Giancarlo CRICCHI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Verificata la regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere
FAVOREVOLE

Castel Sant' Angelo Lì 05-03-2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to MARIANO FOFFO

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL SINDACO
F.to Sig. Luigi TADDEI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to RAFFAELA SILVESTRINI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 07-05-2019

Castel Sant' Angelo Lì 07-05-2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to LUCIANA VALLOCCHIA

E' copia conforme all'originale in carta libera per gli usi consentiti dalla legge

Castel Sant' Angelo Lì 27-03-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
RAFFAELA SILVESTRINI

ESECUTIVITA'

Immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del T.U. n. 267/00

Castel Sant' Angelo Lì 27-03-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to RAFFAELA SILVESTRINI
